



# Comprensorio Alpino TO3

## *Bassa Valle Susa e Val Sangone*

### **DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE**

### **N. 69/2017/CATO3 del 20/11/2017**

N.	COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE NON GIUSTIFICATO
1	GIUGLAR Gianfranco	X		
2	DONALISIO Graziano	X		
3	ARCORACE Antonio		X	
4	BERMOND Daniele		X	
5	BLANDINO Michela			X
6	BORLA Monica	X		
7	CENNI Marco	X		
8	EBREIUL Claudio		X	
9	FALCHERO Aldo	X		
10	FLORINDI Carlo		X	
11	FORNERIS Mauro		X	
12	GALLO Luca		X	
13	GIAI Luca	X		
14	GIOANA Maria		X	
15	LISANTI Aldo		X	
16	MADIOTTO Andrea	X		
17	MOSCHIETTO Alessandro	X		
18	SIGOT Valter	X		

Componenti presenti n. 9 su 18, pertanto la votazione è valida.

**OGGETTO: Determinazioni su aree da precludere alla caccia a seguito alla D.G.R. n. 17-5930 del 17.11.2017.**

IL COMITATO DI GESTIONE

Visto il Decreto del Sindaco della Città metropolitana di Torino del 03/02/2017, n. 22 - 739/ 2017, con il quale è stato costituito;

Visto il verbale redatto dalla Città metropolitana di Torino, n. 1, riunione del 24/02/2017, di insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e Vice Presidente;

Visti i propri compiti quali definiti dai "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata", approvati con D.G.R. in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.;

Visto lo Statuto del CATO3, approvato con delibera n. 1/2017/CATO3 del 27/03/2017 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte;

Vista la D.G.R. 17-5930 del 17/11/2017 con la quale è stata estesa la sospensione disposta dalla D.G.R. n. 1-5855 del 31/10/2017 fino alla definizione delle perimetrazioni delle aree percorse da incendio nei comuni di Bussoleno, Caprie, Cumiana, Giaveno, Mompantero, Novalesa, Rubiana, Chianocco, Venaus, Susa;

Preso atto che i territori di molti comuni in cui è stata vietata l'attività venatoria sono stati interessati soltanto in misura marginale dagli incendi di fine ottobre e che di conseguenza risulta assolutamente non coinvolta e molto distante da essi una notevole estensione territoriale;

Visto che il territorio dei comuni in cui la caccia è ancora consentita è pari a meno della metà del territorio complessivo del CATO3, come si evince dalla cartina allegata alla presente (All. 1), ed è valutabile in meno di 24.000 ettari, tenuto anche conto delle aree di protezione ivi presenti;

Considerato che sul territorio comprensoriale sono ammessi ad esercitare l'esercizio venatorio nell'annata in corso n. 723 cacciatori;

Ritenuto che tale situazione sia da considerare molto attentamente per quanto riguarda le condizioni di sicurezza e in relazione alle norme nazionali e regionali che disciplinano l'ammissione dei cacciatori sul territorio con precisi indici di densità venatoria;

Precisato che il Comitato di gestione di questo Comprensorio, in relazione e per le motivazioni di cui al presente atto, si ritiene esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere permanendo le condizioni restrittive sopra descritte;

Ritenuto altresì che la corretta gestione di ungulati ad alto impatto ambientale (cinghiale e cervidi) debba poter essere operata in tutti i comuni comprensoriali per evitare anomale concentrazioni di animali nelle aree attualmente vietate alla caccia;

Rilevato che il divieto di caccia così come attualmente formulato, ancorché scarno di motivazioni tecniche, concorre sicuramente all'aumento degli ungulati e può determinare gravi ripercussioni economiche in relazione ai danni arrecati ai pascoli alpini e alle colture agricole del fondovalle, nonché intensificare i già gravi rischi di incidenti sulle numerose strade ad elevata percorrenza;

Atteso che la Legge 353/2000 prevede il divieto di caccia sui soprassuoli boscati percorsi da incendio previa perimetrazione a cura dei Carabinieri Forestali e successiva pubblicazione da parte dei Comuni degli estremi catastali delle aree vincolate;

Ricordato che per gli incendi verificatosi in passato è stata rispettata tale norma dello Stato senza mai procedere all'immediato divieto di caccia e tantomeno su territori di superficie molto più vasta di quelli interessati dagli incendi;

Visto tuttavia che le dimensioni dell'incendio in parte del territorio dei comuni di Chianocco, Bussoleno e Mompantero si sono rivelate eccezionali ed hanno anche determinato una particolare risonanza mediatica;

Ricordato che in riferimento a questo incendio, il 26/10 u.s. il Comitato di gestione di questo Comprensorio è stato il primo, ad eventi ancora in atto, a proporre alla Giunta regionale la sospensione dell'attività venatoria di selezione nel distretto B denominato "Bussoleno" e che tale iniziativa è stata resa esecutiva dalla D.D. n. 1062 del 27/10/2017;

Rilevato che analoga situazione di eccezionalità può essere ravvisata soltanto per quanto riguarda l'incendio del comune di Cumiana che tuttavia per gran parte di esso insiste su un'area protetta provinciale;

Precisato che gli incendi verificatosi negli altri comuni interessati dal divieto di caccia di cui alla D.G.R. 17-5930 del 17.11.2017 non possono essere minimamente paragonati a quelli citati precedentemente, né come estensioni territoriali coinvolte né come gravità dei danni ambientali determinati;

Sentiti i competenti uffici regionali e della Città metropolitana che si sono resi disponibili a rettificare, laddove necessario, le determinazioni che hanno portato la Giunta regionale ad assumere il provvedimento di cui sopra;

Ritenuto quindi opportuno proporre alla Regione e alla Città metropolitana di mantenere il divieto di caccia fino al termine della corrente stagione venatoria esclusivamente nelle aree delimitate da confini ben individuabili sul territorio, di cui alle cartine allegate (All. 2-3-4-5-6) e di cui alla descrizione analitica allegata (All. 7), ripristinando nel contempo l'autorizzazione all'esercizio venatorio nella restante porzione dei rispettivi territori comunali;

Ricordato che dette aree includono completamente le zone in cui si sono verificati gli incendi prevedendo altresì, laddove i confini naturali ed artificiali lo consentono, una fascia di territorio più ampia;

Precisato che tale proposta deve essere intesa esclusivamente come soluzione provvisoria e limitatamente alla corrente stagione venatoria, in attesa delle determinazioni dei soggetti cui compete l'applicazione della Legge 353/2000 e che dette perimetrazioni non devono assolutamente essere lo spunto per l'istituzione di aree di protezione durature, come già manifestato dal Comitato di gestione con nota n. 251 del 14/11/2017 (All. 8);

Dato atto che la proposta dal Comitato di gestione determinerebbe comunque un'estensione complessiva delle aree di divieto pari a ha 8.327, anche considerando le eventuali già esistenti zone di protezione del piano faunistico provinciale, e consentirebbe di autorizzare il prelievo venatorio su una superficie di ha 42.593 (sempre al lordo degli altri istituti di protezione), come si evince dalla cartina allegata (All. 9);

Con voti unanimi favorevoli n. 9

9 su 9

### **DELIBERA**

- di proporre alla Regione e alla Città metropolitana di mantenere il divieto di caccia fino al termine della corrente stagione venatoria esclusivamente nelle aree delimitate da confini ben individuabili sul territorio, di cui alle cartine allegate (All. 2-3-4-5-6) e di cui alla descrizione analitica allegata (All. 7), ripristinando nel contempo l'autorizzazione all'esercizio venatorio nella restante porzione dei rispettivi territori comunali;
- di precisare che tale proposta deve essere intesa esclusivamente come soluzione provvisoria in attesa delle determinazioni dei soggetti cui compete l'applicazione della Legge 353/2000 e che dette perimetrazioni non devono assolutamente essere lo spunto per l'istituzione di aree di protezione durature, come già manifestato dal Comitato di gestione con nota n. 251 del 14/11/2017 (All.8).

cb

**IL PRESIDENTE**  
**(Gianfranco Giuglar)**